III sezione Cassazione penale, sentenza n. 22039 del 2010: un'importante pronuncia in materia di detenzione di animali in condizioni incompatibili e confisca obbligatoria.

A cura dell' Avv Carla Campanaro

La sentenza in commento, nata su denuncia Lav che assieme all'Anta Onlus ha seguito sino in Cassazione il giudizio, appare da subito molto importante e significativa per chiarire la portata applicativa,sia da un punto di vista sostanziale che procedurale, del reato di detenzione in condizioni incompatibili ex art. 727 c.p. I comma per cui (come da Legge 20 luglio 2004, n° 189) "*Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.*"

Con la pronuncia citata la Cassazione, dapprima nel merito nel confermare la sentenza del Tribunale penale di Mantova del 4 marzo del 2009, interviene ancora una volta a chiarire che, in particolare in materia di 'concentramento di cani' fenomeno tristemente diffuso in tutta Italia in genere per motivi economici, per configurare il reato di cui all'art 727 c.p. non sono necessarie una pluralità di condotte, bastandone una sola, ''*essendo sufficiente anche* ***una sola condotta dolosa o colposa idonea a produrre sofferenze all'animale''.***
Infatti si legge nelle motivazioni che le condotte nei confronti degli animali coinvolti (circa 330) erano molteplici, in quanto l'imputato poteva essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli già soltanto per il sovraffollamento accertato, ovvero per ''*avere consentito che il numero dei cani aumentasse enormemente poiché da tale superaffollamento sono derivate pessime condizioni di vita degli animali con riferimento all'igiene ed alla scarsa alimentazione*'', ma a ciò potevano inoltre aggiungersi le ulteriori sofferenze inferte agli animali segnalate dal consulente del pubblico ministero e dai testimoni sotto ulteriori ed autonomi profili di illiceità (promiscuità, gravidanze inopportune, ferite di vario genere, malattie).
La Suprema Corte conferma poi, a supporto della condanna inflitta, come le condizioni igieniche in cui sono stati rinvenuti i cani ''***erano pessime e che sussistevano casi di dimagrimento eccessivo ai limiti della cachessia''*** a nulla rilevando la tesi difensiva dell'imputato che l'ispezione era stata effettuata la mattina, quando le pulizie non erano ancora terminate, e soprattutto con ciò confermando <u>l'imprescindibile nesso di causalità tra condizioni igieniche precarie e sussistenza dei reati contro gli animali.</u>

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Inoltre dal punto di vista probatorio si sottolinea come ''*la prova non si fonda solo sulle ferite riscontrate dagli affidatari quando gli animali non si trovavano più nella disponibilità del prevenuto, ma* ***su rilevi fotografici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai quali emergono carenze ambientali, igieniche ed alimentari.''*** confermando la necessità e l'indispensabile supporto di materiale audiovisivo in caso di indagini di questo tipo, come confermato più volte dagli Autori su questo sito.[1]

Ma è da un punto di vista procedurale che devono segnalarsi le statuizioni di maggiore pregnanza, in materia di obbligo di confisca degli animali coinvolti, e soprattutto in materia di legittimazione all'affido anche prima della confisca degli animali a privati.

In primis, in materia di **confisca degli animali**, si conferma l'orientamento per cui seppur l'art 727 c.p non prevede esplicitamente la confisca per tale reato, la stessa è certamente prevista come obbligatoria ai sensi dell'art 240 comma 2 n 2 del codice penale come dimostrato dalla giurisprudenza[2] per cui ''*sebbene l'art 727 non contenga un'espressa ipotesi di confisca il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art 240 co 2 n 2 c.p. in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura."*
La confisca obbligatoria ai sensi dell'art 240 c.p. concerne infatti esclusivamente 'beni' ivi compresi gli animali, la cui detenzione comporta reato (cfr Manzini Trattato cit 385). Tale assunto è dimostrato dalla Suprema Corte con un'importante pronuncia con cui si stabilisce che l'oggetto della confisca obbligatoria ai sensi dell'art 240 c.p. ben può essere un animale(Cass. pen. Sez. III, 26-05-2006, n. 18805) e per cui, stando alla pronuncia citata e secondo l'opinione dominante della dottrina la confisca obbligatoria è tale non solo se la detenzione ne è vietata in modo assoluto, ma anche quando la detenzione illecita sia in senso relativo, ossia a determinate condizioni, proprio come nel caso della detenzione di animali sottoponendoli a gravi e reiterate sofferenze, come nel caso di specie.

Ma vi è di più, proprio in relazione all'annosa quanto dispendiosa (per le Associazioni che se ne fanno carico, e che pagano il mantenimento degli animali sotto sequestro sino alle pronunce di condanna) questione della gestione degli animali sequestrati, la Cassazione ha deciso di andare oltre, anche probabilmente per sedare sterili polemiche sul punto, arrivando a chiarire che, anche nella previgenza del sequestro preventivo, ed in attesa di una possibile confisca con affido definitivo agli Enti animalisti, le Associazioni affidatarie degli animali possono comunque dare in affido gratuito a privati gli animali vittime di tali reati, in ossequio

[1] cfr "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" ed 2010 a cura di Maurizio Santoloci, - "Diritto all'ambiente" Edizioni – Capitolo "I rilievi fotografici"

[2] Tribunale Bassano del Grappa 147/06 dell'08/05/06

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

al dettato sostanziale della norma che si prefigge come unico scopo la tutela sostanziale dell'animale coinvolto.
Stabilisce infatti la III Sezione sul punto che ''*Dispone invero l'articolo 19 quater dispos att c.p. che gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. (...)* ***L'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte civile.***

Un importante passo in avanti verso la tutela sostanziale delle centinaia di migliaia di animali ancora oggi vittime di maltrattamento ed oggetto della norma, che potrà quindi intervenire ad orientare positivamente il lavoro degli operatori del settore, forze di polizia,medici veterinari, magistrati ed associazioni, nella repressione dei reati contro gli animali, secondo un'ottica di sempre maggiore rispetto degli animali coinvolti.

Carla Campanaro

Pubblicato il 31 luglio 2010

Per un approfondimento su queste ed altre tematiche connesse segnaliamo il volume
"Tutela Giuridica degli Animali" di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro – Edizione 2010 ampliata
"Diritto all'ambiente – Edizioni": http://www.dirittoambientedizioni.net/

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)